



Comune di Costa Masnaga
Provincia di Lecco

Redattore

Dott. Geol. Paolo Dal Negro
Via P.M. Faverio, 2
22079 Villa Guardia (CO)
Tel. 031.563148
Cell. 339.1488733



DPI - DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA RETICOLO IDRICO MINORE

ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 - L.R. n. 4 del 15/03/2016 –
d.g.r. n. 4439 del 30/11/2015 - d.g.r. n. X/7581 del 18/12/2017- d.g.r. n. XI/698 del 24/10/2018

DPI - ELABORATO NORMATIVO

Nome file	Data	Revisioni	Redatto	Verificato	Approvato	Note
DPI – Elaborato normativo	Febbraio 2019	Prima emissione	PDN	PDN	PDN	

Indice

TITOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 1. Premessa.....	3
ARTICOLO 2. Definizioni	3
ARTICOLO 3. Ambito di applicazione	7
ARTICOLO 4. Autorità idraulica	8
ARTICOLO 5. Finalità ed obiettivi	9
ARTICOLO 6. Regime giuridico	9
ARTICOLO 7. Competenze relative alla manutenzione dei corsi d’acqua	10
TITOLO 2. FASCE DI RISPETTO	11
ARTICOLO 8. Tipologia.....	11
ARTICOLO 9. Modalità di misura delle fasce di rispetto idrauliche.....	11
TITOLO 3. PRINCIPI DI GESTIONE.....	14
ARTICOLO 10. Alveo e sponde: opere e interventi consentiti.....	14
ARTICOLO 11. Alveo e sponde: opere e interventi vietati	15
ARTICOLO 12. Fascia di rispetto idraulica: opere e interventi consentiti	16
ARTICOLO 13. Fascia di rispetto idraulica: opere e interventi vietati	17
ARTICOLO 14. Fasce Fluviali, Aree PAI, Aree PGRA.....	17
TITOLO 4. DIVERSIONE, CHIUSURA E APERTURA DI UN CORSO D’ACQUA	17
ARTICOLO 15. Deviazione di un corso d’acqua	17
ARTICOLO 16. Chiusura di un corso d’acqua.....	18
ARTICOLO 17. Apertura di un corso d’acqua.....	18
ARTICOLO 18. Sdemanializzazione di un corso d’acqua.....	18
TITOLO 5. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	18
ARTICOLO 19. Definizione	18
ARTICOLO 20. Criteri generali	18
ARTICOLO 21. Scarichi sul suolo	19
ARTICOLO 22. Rilascio della Concessione demaniale.....	19
ARTICOLO 23. Calcolo della portata di scarico	20
ARTICOLO 24. Caratteristiche progettuali.....	20
ARTICOLO 25. Limiti di accettabilità delle portate di scarico	20
TITOLO 6. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI.....	21
ARTICOLO 26. Definizione	21
ARTICOLO 27. Attraversamenti in subalveo.....	21
ARTICOLO 28. Attraversamenti aerei.....	22
ARTICOLO 29. Attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci	22
ARTICOLO 30. Caratteristiche progettuali.....	22
TITOLO 7. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI	23
ARTICOLO 31. Definizione	23
ARTICOLO 32. Procedure per la derivazione di acque superficiali.....	23
TITOLO 8. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA.....	23

ARTICOLO 33. Definizione	23
ARTICOLO 34. Rilascio della Concessione per opere di sistemazione idraulica	24
ARTICOLO 35. Caratteristiche progettuali.....	24
TITOLO 9. DISCIPLINA DELLE COPERTURE DEI CORSI D'ACQUA.....	25
ARTICOLO 36. Premessa.....	25
ARTICOLO 37. Criteri di progettazione.....	25
TITOLO 10. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA	26
TITOLO 11. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN ALVEO	26
ARTICOLO 38. Rimozione di materiali inerti.....	26
ARTICOLO 39. Rimozione di materiale vegetale	27
TITOLO 12. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	27
TITOLO 13. PROCEDURE DI RILASCIO PROVVEDIMENTI.....	27
ARTICOLO 40. Rilascio di concessione e/o nulla osta idraulico.....	27
ARTICOLO 41. Rilascio di provvedimenti per il reticolo minore con ruolo di confine comunale	27
ARTICOLO 42. Interventi d'urgenza.....	27
TITOLO 14. NORME SPECIALI	28
ARTICOLO 43. Convenzioni con i comuni limitrofi	28

TITOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1. PREMESSA

Il presente elaborato è redatto ai sensi della d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 e della d.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/698 che aggiornano la precedente d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015.

Tale delibera si prefigge di stabilire le modalità per l'esercizio delle funzioni di polizia idraulica mediante un nuovo testo che sostituisce integralmente le d.g.r. X/2591/2014 e d.g.r. X/3792/2015.

Regione Lombardia ha inoltre ribadito il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000.

Il Comune è quindi tenuto ad effettuare l'individuazione del reticolo idrico minore, e delle relative fasce di rispetto, e a dotarsi di norme per regolamentare l'attività di "polizia idraulica", intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici superficiali.

Il presente documento sostituisce in toto il volume "Regolamento comunale di Polizia Idraulica" facente parte dello Studio del Reticolo Idrico Minore redatto nel 2010.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.⁽¹⁾

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.⁽¹⁾

Acque reflue urbane: miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.⁽¹⁾

Acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.⁽¹⁾

Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente ed economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.⁽¹⁾

Alveo di un corso d'acqua ⁽³⁾: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

Area inondabile: porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in caso di piena, funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata.

Argine: struttura di forma trapezoidale che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua.

Autorità idraulica ⁽³⁾: rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. In alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di

polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3 c. 114, l.r. 1/2000 con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO.

Autorizzazione provvisoria ⁽³⁾: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.⁽⁴⁾

Bacino imbrifero: porzione di territorio nella quale si raccolgono naturalmente le acque piovane che alimentano un fiume o un torrente.

Coefficiente di Deflusso: rapporto tra il volume d'acqua defluito e quello affluito al reticolo idrografico.

Concessione demaniale ⁽³⁾: è l'atto necessario, rilasciato dall'Autorità idraulica competente, per poter utilizzare e/o occupare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Complesso della demanialità idrica ⁽²⁾: è composto dall'alveo del corso d'acqua e dalla massa liquida che vi scorre, appartenenti al demanio dello Stato.

Corso d'acqua: tutto quanto riguarda sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro ⁽⁵⁾. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali.⁽⁵⁾

Demanio fluviale o aree del demanio idrico: fanno parte del demanio fluviale quelle aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" (sulla mappa catastale normalmente prive di numero di particella) correlate alla presenza di acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici, ecc.) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall'articolo 823 del Codice Civile.⁽⁶⁾

Demanio idrico ⁽³⁾: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre ac-

que definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Difesa idraulica: combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo produttivo e residenziale del territorio.

Diversione di un corso d'acqua: modifica dell'andamento del corso d'acqua che può avvenire per cause naturali o per antropiche.

DPI: Documento di Polizia Idraulica.

Fasce di rispetto del demanio idrico: aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti.

Fontanile: è una sorgente di acqua dolce di origine naturale, talvolta fatta emergere dall'uomo, tipica dei terreni di piana alluvionale. L'uso del termine risorgiva è corretto quando l'affioramento è spontaneo, mentre si dovrebbe usare il termine fontanile quando l'affioramento è di origine antropica.

Invarianza idraulica ⁽⁷⁾: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione.

Invarianza idrologica ⁽⁷⁾: principio in base al quale sia le portate, sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.

Muro spondale: opera di contenimento dei terreni posti a ridosso dell'alveo e/o opera di difesa idraulica che delimita l'area di pertinenza idraulica in riferimento ad eventi di piena ordinaria.

Nulla-osta idraulico ⁽³⁾: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale. Il Nulla-osta di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistica, edilizia o ambientale.

Opere di bonifica: opere di presidio e difesa idrogeologica poste sulle pendici, eventualmente connesse al reticolo delle acque superficiali; opere pubbliche di approvvigionamento, sollevamento, regolazione e distribuzione delle acque irrigue; opere pubbliche finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del terri-

torio, incluse le aste del reticolo minore, le connesse opere e manufatti di regolazione e difesa, gli impianti idrovori, le infrastrutture necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di vigilanza; le opere private obbligatorie necessarie per la funzionalità delle opere pubbliche.

Parere di compatibilità idraulica ⁽³⁾: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi ⁽⁶⁾.

Polizia idraulica ⁽³⁾: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Recinzione amovibile: recinzione facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua, con struttura imbullonata a fondazione posta a quota non superiore al piano campagna, o inserita in bussole immorsate nel terreno.

Rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale ⁽¹⁾.

Reticolo di bonifica: corsi d'acqua artificiali e/o naturali, strettamente interconnessi con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di bonifica la cui manutenzione e gestione sono affidate ad appositi consorzi.

Reticolo idrografico: l'insieme degli elementi naturali o artificiali, demaniale e non, che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico, a prescindere dal carattere di perennità delle portate ⁽¹⁾.

Reticolo minore: corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici.

Reticolo principale: corsi d'acqua riportati nell'allegato A della d.g.r. 23 ottobre 2015, n. X/4229, che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. 22 dicembre 1999, n. VI/47310. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata dalle strutture delle sedi territoriali di Regione Lombardia (STER).

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione ⁽¹⁾.

Tombinatura: copertura di un corso d'acqua con tombini. Ai sensi delle presenti norme si assimila a tombinatura qualunque opera di copertura di un corso d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata.

NOTE

1 *Definizione tratta da D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche*

2 *Definizione tratta da "Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia idraulica di competenza comunale" – Allegato D d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229*

3 *Definizione tratta da "Linee Guida di Polizia Idraulica" – Allegato E d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229*

4 *Definizione tratta dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*

5 *Definizione ricavata dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 48 del 21 febbraio 1977*

- 6 Definizione tratta da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928.
 7 Definizione tratta da Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".
 8 All'articolo 947 del Codice Civile è riportata la dicitura "beni del demanio idrico".

ARTICOLO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme disciplinano:

- ◆ le modalità d'uso del complesso della demanialità idrica riferita reticolo idrico minore;
- ◆ le modalità d'uso delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore;
- ◆ la realizzazione di opere che interferiscono con il demanio idrico riferito al reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto idraulico;
- ◆ gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale di Costa Masnaga (LC), limitatamente alle aree del reticolo idrico principale e minore, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si dovrà fare riferimento anche ai contenuti della convenzione da sottoscrivere con i comuni limitrofi (come riportato al Titolo XIV).

Fanno parte del **reticolo principale** del comune di Costa Masnaga i corsi d'acqua riportati nella tabella seguente (tratta da Allegato A – d.g.r. n. X/7581 del 18/12/2017).

Num. Progr.	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
LC001	Fiume Lambro	Po	Tutto il tratto che scorre in provincia	112
LC002	T. Bevera di Brianza	Lambro	Da monte dell'attraversamento di Via Parini, presso la località Piecastello, allo sbocco	123

Entrambi i corsi d'acqua sono riportati anche nell'Allegato B della delibera di riferimento in quanto di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO).

Sui tratti dei corsi d'acqua in questione, AIPO esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali. Per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali, l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione Lombardia.

Per il tratto di fiume Lambro, dall'incile del lago di Pusiano fino a Villasanta, e per gli affluenti principali in sinistra idraulica Torrente o Rio Bevera e Torrente Bevera o torrente Bevera di Brianza così come individuati nell'allegato A, sono da stipulare, ai fini della tutela e salvaguardia del fiume e delle aree vallive ad esso connesse, appositi accordi con il Parco Regionale della Valle del Lambro.

Fanno parte del **reticolo minore** del comune di Costa Masnaga i corsi d'acqua indicati nella tabella seguente:

ELABORATO NORMATIVO

Identificativo corso d'acqua	Reticolo appartenenza	COD_RIM
FIUME LAMBRO	Reticolo idrico principale	LC001
TORRENTE BEVERA	Reticolo idrico principale	LC002
BE-SN01	Reticolo idrico minore	03097026_0004
BE-SN02	Reticolo idrico minore	03097026_0005
BE-SN03	Reticolo idrico minore	03097026_0006
BE-SN04	Reticolo idrico minore	03097026_0007
BE-SN05	Reticolo idrico minore	03097026_0008
BE-SN06	Reticolo idrico minore	03097026_0009
BE-DX01	Reticolo idrico minore	03097026_0003
BE-DX02	Reticolo idrico minore	03097026_0015
BE-DX03	Reticolo idrico minore	03097026_0016
LA-SN01	Reticolo idrico minore	03097026_0011
LA-SN02	Reticolo idrico minore	03097026_0012
LA-SN03	Reticolo idrico minore	03097026_0013
LA-SN04	Reticolo idrico minore	03097026_0010
LA-SN05	Reticolo idrico minore	03097026_0002
LA-DX01	Reticolo idrico minore	03097026_0014
CE-01	Reticolo idrico minore	03097026_0001
TSF-01	Tratto senza finalità idraulica	03097026_0017

L'elenco dei corsi d'acqua sopra riportato ha solo valore ricognitivo, mentre non assume nessuna valenza costitutiva rispetto alla pubblicità delle acque dettata dal d.lgs. 152/2006 e dal DPR 238/1999.

ARTICOLO 4. AUTORITÀ IDRAULICA

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica.

Tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni. E' da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti.

Regione e Comune assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale e Reticoli Idrici Minori comunali definiti nel DPI) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (vedi articolo 3) - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia sono attribuite ad AIPO. Per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali, l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione Lombardia.

Per il tratto di fiume Lambro, dall'incile del lago di Pusiano fino a Villasanta, e per gli affluenti principali in sinistra idraulica Torrente o Rio Bevera e Torrente Bevera o torrente Bevera di Brianza così come individuati nell'allegato A, sono da stipulare, ai fini della tutela e salvaguardia del fiume e delle aree vallive ad esso connesse, appositi accordi con il Parco Regionale della Valle del Lambro.

ARTICOLO 5. FINALITÀ ED OBIETTIVI

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si vuole garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico-idrogeologico e favorire la fruizione e la riqualificazione ambientale delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore. Tutto ciò può avvenire attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione dell'uso del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Limitatamente al reticolo idrico minore, le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- ◆ l'adeguamento della pianificazione urbanistico – territoriale;
- ◆ la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico;
- ◆ la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- ◆ l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- ◆ la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle aree;
- ◆ la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- ◆ la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire.

ARTICOLO 6. REGIME GIURIDICO

Sono da ritenersi demaniali:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte, fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- i canali di bonifica realizzati dallo Stato, o con il concorso dello stesso, ancorché non direttamente ma tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

Restano altresì esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Chiarito che tutte le acque appartengono al demanio dello Stato, occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze dell'acqua demaniale, anch'esse demaniali. A tale proposito si sottolinea che i corsi d'acqua si compongono, oltre che dalla massa liquida, anche dall'alveo ed il tutto va a formare il *complesso della demanialità idrica*.

L'alveo di un corso d'acqua è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque, o dall'opera dell'uomo, e dalle stesse occupato durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne,

che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale, viene denominato riva interna e la zona che ad essa è contigua, riva esterna.

Gli argini sono quelle opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene. Sono senz'altro attribuibili al complesso della demanialità idrica le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica.

Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "ab origine" del complesso del demanio idrico ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Relativamente ai terreni ricadenti entro le fasce di rispetto del demanio idrico (definite ai successivi articoli), fatto salvo che appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e sono finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che per ragioni di interesse generale e/o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.

ARTICOLO 7. COMPETENZE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Così come disposto dalla normativa nazionale vigente (Articoli 915, 916, 917 Codice Civile, Art.12 R.D. 523/1904) gli interventi di manutenzione di sponde ed argini dei corsi d'acqua (pulizia, riparazioni, ricostruzioni, rimozioni di ingombri, ecc.) e le opere di difesa dei fondi dai corsi d'acqua sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti.

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti della sezione libera di deflusso. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia specifica Concessione.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo provvedimento dovrà essere ottenuto preventivamente.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria rimane a carico dell'Autorità Idraulica competente (Comune per il reticolo minore e Regione per il reticolo principale).

TITOLO 2. FASCE DI RISPETTO

ARTICOLO 8. TIPOLOGIA

Nell'ambito del presente documento sono state individuate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua inclusi nel reticolo idrico minore del comune di Costa Masnaga. Sono inoltre definite le fasce di rispetto del reticolo idrico principale.

Le fasce di rispetto sono riportate sugli elaborati grafici redatti alla scala 1:2.000 (n. 4 tavole) costituenti il DPI comunale.

FASCIA DI RISPETTO IDRAULICA

La fascia di rispetto idraulica comprende le aree di stretta pertinenza idraulica e rappresenta a tutti gli effetti la fascia di rispetto idraulico definita dal R.D. 523/1904, riassumendone le principali caratteristiche e limitazioni.

Tale fascia è individuata al fine di:

- ◆ tutelare la pubblica incolumità;
- ◆ garantire l'accessibilità per lavori di manutenzione, fruizione e riqualificazione dei corsi d'acqua;
- ◆ consentire la naturale evoluzione dei processi morfogenetici dei corpi idrici superficiali (erosione, divagazione ecc.).

La fascia di rispetto idraulica è collocata in adiacenza all'alveo su entrambe le sponde, è sempre presente ed è caratterizzata da un'ampiezza minima pari a 10 metri.

L'Autorità idraulica potrà definire fasce di rispetto anche in deroga. Tale deroga potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (A-dBPo) "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" e della d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2616 "Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

AREE PAI / PGRA

Nell'elaborato cartografico sono riportate, con apposito segno grafico, come richiesto dalla dgr di riferimento, le perimetrazioni conseguenti il PAI, ovvero Fasce Fluviali ed aree in dissesto o soggette ad esondazione, e le aree allagabili del piano Gestione del Rischio Alluvioni.

ARTICOLO 9. MODALITÀ DI MISURA DELLE FASCE DI RISPETTO IDRAULICHE

I limiti delle fasce di rispetto si individuano su base o geometrica, o morfologica, o ambientale.



L'ampiezza geometrica della FASCIA DI RISPETTO IDRAULICA (pari a 10 m), è indicata sulle tavole grafiche del DPI. Tale misura deve essere effettuata dalla mezzzeria della linea che rappresenta i corsi d'acqua, alla mezzzeria della linea che rappresenta il limite esterno della fascia di rispetto. L'indicazione della fascia di rispetto riportata sulle tavole è indicativa unicamente della classe di ampiezza, e non ha pertanto valenza cartografica.




In considerazione del regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico, della irregolare distribuzione e tipologia delle opere di difesa e regolazione, l'ampiezza della fascia di rispetto decorre da elementi fisici facilmente individuabili in sito.

L'ampiezza della fascia deve essere quindi riportata sul terreno, a partire dal piede arginale esterno o, in as-


senza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso siano presenti adeguate opere spondali (es. muri spondali o scogliere), la Fascia di rispetto idraulica deve essere misurata in sito a partire dalla sommità di tali manufatti.

Per la corretta delimitazione delle fasce di rispetto in sito si può fare riferimento agli schemi generali riportati di seguito.

Caso A: corso d'acqua con sponde poco incise (altezza sponda < larghezza alveo)	
	<p>Caso A La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa.</p>
Caso B: corso d'acqua con sponde molto incise (altezza sponda > larghezza alveo)	
	<p>Caso B La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa (escludendo pertanto le scarpate ed i versanti).</p>
Caso C: corso d'acqua con opere spondali	



Caso F: presenza di manufatto di sedimentazione



Quando le sponde incise non sono ben identificabili, in quanto parte integrante del versante, come previsto dalla normativa regionale di riferimento, nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate facendo riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria che deve essere di volta in volta determinata.

TITOLO 3. PRINCIPI DI GESTIONE

ARTICOLO 10. ALVEO E SPONDE: OPERE E INTERVENTI CONSENTITI

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

All'interno dell'alveo, sulle relative sponde e sulle opere di difesa (sino alla linea di decorrenza della fascia di rispetto idraulica) sono consentiti:

- ◆ opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica;
- ◆ attraversamenti con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- ◆ attraversamenti con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazioni;
- ◆ tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- ◆ attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti al reticolo idrico minore;
- ◆ formazione di pista di salita o discesa in alveo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ◆ scavi e demolizioni solo se inseriti in interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica adeguatamente progettati;
- ◆ opere di attraversamento (ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.);
- ◆ manufatti per lo scarico in alveo;
- ◆ opere per la derivazione di acque superficiali;
- ◆ opere per la copertura dei corsi d'acqua imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006.

Tutti gli interventi in alveo e sulle sponde sono soggetti al rilascio di Concessione demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente.

ARTICOLO 11. ALVEO E SPONDE: OPERE E INTERVENTI VIETATI

Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

In generale, è vietato qualsiasi intervento che non rientra tra quelli consentiti dall'art. 9 o che limita la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.

Per quanto non compreso, si fa riferimento al Codice Civile, e in particolare agli articoli 868, 915, 916 e 917 e alla d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 e s.m.i..

ARTICOLO 12.

FASCIA DI RISPETTO IDRAULICA: OPERE E INTERVENTI CONSENTITI

Le opere e gli interventi consentiti all'interno della Fascia di rispetto idraulica sono:

- ◆ lavori e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua;
- ◆ attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti al reticolo idrico minore;
- ◆ opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica;
- ◆ formazione di piste di salita o discesa in alveo;
- ◆ scavi e demolizioni a distanza non inferiore di 4 m dalla linea di decorrenza della Fascia di rispetto idraulica (vedi articolo 8 delle presenti norme) o nell'ambito di lavori di sistemazione idraulica;
- ◆ manufatti per lo scarico in alveo;
- ◆ opere di attraversamento (ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.);
- ◆ manufatti di derivazione di acque superficiali;
- ◆ recinzioni amovibili (vedi definizione) posizionate ad una distanza di almeno 5 m dalla linea di decorrenza della Fascia di rispetto (vedi articolo 8 delle presenti norme). Nell'ambito di lotti interclusi sia verso monte, sia verso valle, è possibile posizionare recinzioni amovibili in allineamento all'esistente, mantenendo un libero accesso all'alveo per ciascuna proprietà;
- ◆ costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza non inferiore a 5 m dalla linea di decorrenza della fascia di rispetto (vedi articolo 8 delle presenti norme);
- ◆ ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferite a servizi pubblici quali fognature, gasdotti, metanodotti, acquedotti, linee elettriche, linee telefoniche, ecc.;
- ◆ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione che non comportino aumenti volumetrici o di capacità insediativa all'interno della fascia di rispetto;
- ◆ interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- ◆ interventi di demolizione senza ricostruzione;
- ◆ interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori di interferenza antropica incompatibili con la corretta funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- ◆ piantumazione di specie vegetali inserita in progetti di rinaturalizzazione del corso d'acqua;
- ◆ piantumazione di alberi e siepi e qualunque altra coltivazione purché non impedisca l'accesso ed il transito ai mezzi di intervento, e purché sia posta ad una distanza non inferiore a 4 m della linea di decorrenza della Fascia di rispetto idraulica;
- ◆ formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- ◆ interventi o gli usi occasionali che interessano la fascia di rispetto, ma non generano interferenze significative con il deflusso idrico (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc);
- ◆ installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter l.r. n. 12/2005) secondo quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5 - distanze di rispetto);
- ◆ lavori e opere così come da art. 5.2 della d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 e s.m.i..

Le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto idraulica, che non comportano interferenze con il regime idrico superficiale, sono soggette al rilascio di Nulla osta idraulico da parte dell'Autorità idraulica competente.

Le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che comportano interferenze con il regime idrico superficiale sono soggette al rilascio di Concessione demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente.

ARTICOLO 13. FASCIA DI RISPETTO IDRAULICA: OPERE E INTERVENTI VIETATI

All'interno della fascia di rispetto idraulica sono vietati interventi e opere che non rientrano tra quelli consentiti dall'art. 11. Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della l.r. n. 4/2016.

ARTICOLO 14. FASCE FLUVIALI, AREE PAI, AREE PGRA

Le aree ricadenti nelle Fasce Fluviali, nelle aree di esondazione definite nel PAI e nelle aree di allagamento definite nel PGRA si applica la specifica normativa di settore.

In particolare si fa riferimento alle NtA nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B, C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 24 a 45);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6bis, delle Norme di Attuazione del PAI);

Per le aree inserite nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) si applicano i disposti della D.g.r. n.X/6738 del 19/06/2017.

Fino all'adozione delle specifiche varianti PAI a scala di asta fluviale (con le relative norme di salvaguardia) che porteranno alla revisione delle fasce fluviali vigenti, entrambe le perimetrazioni restano in vigore. In caso di sovrapposizione deve essere applicata la classificazione e di conseguenza la norma più restrittiva.

TITOLO 4. DIVERSIONE, CHIUSURA E APERTURA DI UN CORSO D'ACQUA

Una diversione, chiusura o apertura di un corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore comporta necessariamente un formale adeguamento della cartografia dello DPI, in riferimento all'andamento planimetrico dei vincoli di natura idraulica presenti, mentre non produce alcuna modifica al presente elaborato normativo.

ARTICOLO 15. DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA

Per il rilascio dell'autorizzazione relativa alla diversione di un corso d'acqua è necessario produrre uno studio idraulico ed idrogeologico a supporto del progetto, che definisca in dettaglio le modalità di esecuzione dell'intervento.

In particolare, sarà necessario:

- valutare tutte le possibili soluzioni che non comportino la necessità di tale intervento;
- indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, dimostrare che la diversione non è idraulicamente di pregiudizio verso terzi sulla base di elementi di natura tecnica inconfutabili;
- certificare il corretto dimensionamento idraulico dell'intervento;
- dimostrare che non derivi un incremento dei costi di manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione
- dimostrare che l'opera non sia di pregiudizio per la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali e delle relative pertinenze nei tratti a monte ed a valle.

Il sedime dell'alveo del nuovo tracciato dovrà essere in ogni caso inserito nel demanio fluviale.

Nel caso i fini della diversione siano di interesse privato è necessario, inoltre, ottenere l'accettazione scritta della servitù derivante dalla diversione stessa da parte dei proprietari dei terreni ricadenti all'interno della fascia di rispetto del nuovo corso.

ARTICOLO 16. CHIUSURA DI UN CORSO D'ACQUA

E' vietata la chiusura di qualsiasi corso d'acqua con accertata funzionalità idraulica.

Per i corsi d'acqua che, per cause naturali o per modifiche del regime idrico a seguito di interventi di sistemazione idraulica autorizzati, divenissero privi di funzionalità idraulica, l'abbandono è consentito solo a seguito di pronuncia dell'Autorità Idraulica competente.

In caso di presenza di sedime appartenente al demanio fluviale, l'abbandono può essere effettuato solo a seguito di apposito atto di sdemanializzazione.

ARTICOLO 17. APERTURA DI UN CORSO D'ACQUA

La formazione di nuovi corsi d'acqua è ammessa con autorizzazione da parte del Comune e fatto salvo ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente.

Essa deve avvenire senza pregiudizio nei confronti di altri corsi d'acqua, o dell'efficienza di fontanili od opere di derivazione delle acque superficiali e sotterranee preesistenti, prevedendo l'impiego di materiali di durata elevata e con idonee caratteristiche per il reinserimento ambientale delle opere o per la formazione di nuovi ambienti perifluviali.

ARTICOLO 18. SDEMANIALIZZAZIONE DI UN CORSO D'ACQUA

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso allegare il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

TITOLO 5. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

ARTICOLO 19. DEFINIZIONE

Per "scarico" si intende una qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

ARTICOLO 20. CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

All'autorità idraulica compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo idraulico (quantitati-
vo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico.

La Concessione è rilasciata al titolare dello scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, la Concessione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto della Concessione.

L'efficacia della Concessione decorre dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Provincia, prevista dall'articolo n. 124 comma 7 del d.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico. Si ricorda che lo scarico di acque meteoriche non è soggetto al rilascio di autorizzazione qualitativa.

ARTICOLO 21. SCARICHI SUL SUOLO

Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità del corpo ricettore, da perseguire anche con opportune tecniche di laminazione delle portate di picco ai fini di preservare nel tempo la continuità idrica dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nella fascia di rispetto idraulico del reticolo idrico minore.

ARTICOLO 22. RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE

La Concessione demaniale comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Autorità idraulica competente.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientali, per l'ottenimento della Concessione relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o miscuglio delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento.

In allegato alla domanda per il rilascio della Concessione, il richiedente deve produrre seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di immissione;*
2. *estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione del nuovo scarico;*
3. *estratto dell'aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico;*
4. *planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
5. *disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10);*
6. *sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea;*
7. *profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle del punto di scarico a scala idonea;*
8. *verifica idraulica finalizzata ad accertare la compatibilità della portata scaricata con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua ricettore;*
9. *documentazione fotografica;*

10. *relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua, sia la portata di picco per eventi piovosi intensi. Tali valori devono essere calcolati sulla base delle indicazioni riportate all'articolo 24 delle presenti norme.*

Per il rilascio della Concessione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti residenziali con superfici impermeabili di modesta entità (indicativamente inferiore a 500 m²), non sarà necessario presentare la documentazione richiesta nei punti 1, 6, 7 e 8.

ARTICOLO 23. CALCOLO DELLA PORTATA DI SCARICO

La determinazione della quantità di acqua collettata allo scarico deve avvenire con le seguenti modalità:

- ◆ Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico media e di picco. Le portate smaltite dal manufatto di scarico devono essere determinate in base all'Appendice F del PTUA.
- ◆ Per lo scarico di acque nere provenienti da insediamenti isolati deve essere determinato l'effettivo carico insediativo e calcolate successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 250 litri/giorno per abitante equivalente.
- ◆ Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento devono essere determinate sia la portata media annua, sulla base delle precipitazioni medie annue del territorio, sia la portata di picco (pioggia critica) per eventi piovosi molto intensi. Si rimanda al Regolamento Regionale n. 7 del 23 novembre 2017 (*Invarianza idraulica e idrologica*) per quanto riguarda la determinazione delle portate di scarico.

ARTICOLO 24. CARATTERISTICHE PROGETTUALI

- ◆ Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente.
- ◆ Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescare di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.
- ◆ Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate, e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda alla normativa di settore.

ARTICOLO 25. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DELLE PORTATE DI SCARICO

La Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016 ha comportato una revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua. Si rimanda, a tale proposito, al R.R. n. 7 del 23/11/ 2017 che regola l'applicazione dei principi di *invarianza idraulica* e *invarianza idrologica*.

Fermo restando quanto sopra riportato, i limiti di accettabilità delle portate di scarico dipendono principalmente dalle caratteristiche idrauliche del corpo ricettore.

Una volta determinata la portata di massima piena del corso d'acqua (Q_{100}) in prossimità del punto di scarico per un tempo di ritorno di 100 anni, e la portata massima defluibile (Q_{max}) riferita alla sezione in esame, si po-

trà considerare come portata limite di uno scarico (Q_{lim}) quella portata che sommata alla portata di massima piena del corso d'acqua ed aumentata del 20% risulti uguale alla portata massima defluibile.

Tale valore può essere ricavato con la seguente relazione:

$$Q_{lim} = (Q_{max} - 1.2 \times Q_{100}) / 1.2$$

Nella determinazione dei limiti di accettabilità, riferiti a scarichi con portata prossima al limite ricavato dalla precedente relazione, per la determinazione della portata di massima piena del corso d'acqua sarà necessario verificare a monte del nuovo punto di immissione (indicativamente 100 metri lungo il ricettore) l'eventuale presenza di scarichi rilevanti rispetto alle capacità idrauliche del ricettore e/o provenienti dall'esterno del bacino idrografico considerato. Tali eventuali scarichi dovranno essere computati nel calcolo della portata di massima piena.

I limiti di accettabilità delle portate di scarico possono essere anche vincolati dalla presenza a valle del nuovo punto di immissione di situazioni critiche da un punto di vista idraulico. Sarà quindi necessario verificare la presenza di tali situazioni (indicativamente 200 metri lungo il ricettore) e, nel caso, definire il limite di accettabilità in modo da non aggravare la situazione presente.

Nel caso la capacità di smaltimento del corso d'acqua ricettore in periodo di piena non risultasse sufficiente per la portata di scarico da recapitare, occorrerà prevedere l'adozione di opportune vasche volano.

TITOLO 6. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

ARTICOLO 26. DEFINIZIONE

Sono compresi nel termine "attraversamento" le seguenti opere:

- ◆ Attraversamenti aerei: linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie, teleferiche, palorci, ponti canali, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle, ponti, attraversamenti generici con cavi o tubazioni;
- ◆ Attraversamenti in subalveo: linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sifoni, sottopassi pedonali o carreggiabili, attraversamenti generici in subalveo.

ARTICOLO 27. ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento della Concessione per la realizzazione di attraversamenti in subalveo sul reticolo minore, il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
 2. estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
 3. estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;
 4. rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);
 5. sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50) dello stato di fatto e del progetto;
 6. profilo longitudinale lungo l'alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50);
 7. documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;
 8. relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.
-

ARTICOLO 28. ATTRAVERSAMENTI AEREI

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento della Concessione relativa alla realizzazione di attraversamenti aerei sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza dell'attraversamento;*
2. *estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
4. *rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);*
5. *sezione trasversale in corrispondenza dell'intervento a scala idonea (indicativamente 1:50);*
6. *profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e ad a valle dell'area di intervento;*
7. *verifica idraulica della sezione libera di deflusso dell'attraversamento per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;*
8. *documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
9. *relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.*

ARTICOLO 29. ATTRAVERSAMENTI AEREI DI LINEE TECNOLOGICHE SOSPese SU PALI E/O TRALICCI

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento della Concessione per la realizzazione di attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
2. *estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;*
4. *rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);*
5. *documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
6. *relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.*

ARTICOLO 30. CARATTERISTICHE PROGETTUALI

- ◆ Per quanto riguarda gli attraversamenti in subalveo, i manufatti devono essere posizionati a quote inferiori a quelle massime raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere comunque adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua. La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in approfondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota attuale di scorrimento, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi. Per il solo caso di alvei artificiali in calcestruzzo, in caso di inderogabile e documentata necessità progettuale e

tecnica, l'approfondimento degli attraversamenti in subalveo rispetto alla quota di fondo alveo potrà essere inferiore a 50 cm.

- ◆ I ponti con luce superiore a 6 metri devono essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).
- ◆ Il progetto di ponti con luce inferiore a 6 metri, e di attraversamenti in genere, deve essere accompagnato da un'adeguata verifica idraulica attestante che la sezione libera di progetto sia stata dimensionata per una portata di piena con tempo di ritorno 100 anni (Q_{100}) e con un franco minimo di 1 metro. In casi particolari (corsi d'acqua di modesta entità, problemi di natura progettuale o morfologica, ecc.), può essere rilasciata da parte dell'Autorità idraulica (comune) una specifica deroga che permette di considerare come sezione libera di progetto quella adeguata al passaggio di una portata centennale aumentata del 25% (Portata di progetto = $Q_{100} * 1.25$).
- ◆ I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- ◆ Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.
- ◆ Per gli attraversamenti di linee elettriche ad alta tensione, per motivi di sicurezza delle operazioni di manutenzione lungo il corso d'acqua, sarà necessario mantenere un'altezza minima dall'alveo pari a 8 m.
- ◆ Non è ammessa la costruzione di pali o tralici asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

TITOLO 7. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI

ARTICOLO 31. DEFINIZIONE

Nelle presenti norme con il termine "derivazione" si intende l'insieme delle opere e manufatti realizzati per il prelievo di acque da corpi idrici superficiali appartenenti al reticolo idrico minore.

ARTICOLO 32. PROCEDURE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI

La Concessione alla derivazione di acque superficiali è rilasciata dall'Amministrazione Provinciale alla quale dovrà essere presentata formale istanza.

Il Comune, dietro richiesta da parte dell'Amministrazione Provinciale, in qualità di Autorità Idraulica dovrà esprimere un parere circa l'opera di derivazione ed emanare relativo Nulla-osta idraulico.

TITOLO 8. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

ARTICOLO 33. DEFINIZIONE

Per "opere di sistemazione idraulica" si intende l'insieme delle opere aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio.

Tali opere possono essere suddivise in:

- ◆ Opere di regimazione: si tratta di opere finalizzate alla modifica della pendenza ed alla stabilizzazione del fondo dell'alveo, alla riduzione della velocità della corrente.
- ◆ Opere di difesa: si tratta di opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall'erosione ad opera del corso d'acqua ed al contenimento delle piene.

Tra le principali opere di regimazione sono comprese:

- Soglie e cunettoni;
- Briglie;
- Pennelli;
- Rampe;
- Casse di espansione.

Tra le principali opere di difesa sono comprese:

- Argini;
- Scogliere;
- Gabbionate;
- Rivestimenti di sponda;
- Muri spondali;
- Terre rinforzate

ARTICOLO 34. RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento della Concessione per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul reticolo minore, il richiedente deve produrre in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;*
2. *Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
4. *Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
5. *Disegni tecnici illustranti il progetto a scala idonea;*
6. *Sezioni trasversali in corrispondenza dell'area di intervento;*
7. *Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento;*
8. *Verifica idraulica della sezione libera di deflusso comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;*
9. *Documentazione fotografica;*
10. *Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori*

ARTICOLO 35. CARATTERISTICHE PROGETTUALI

Il progetto deve essere accompagnato da una verifica idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate considerando una portata di deflusso (Q_{prog}) non inferiore a quella determinata per una piena con

tempo di ritorno centennale (Q_{100}), aumentata del 20%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:

$$Q_{\text{prog}} = Q_{100} \times 1.2$$

Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si rimanda alla d.g.r. n. VI/48740 del 29/02/2000 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" o a specifici manuali di letteratura tecnica.

La realizzazione di muri spondali verticali, o ad elevata pendenza, è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

TITOLO 9. DISCIPLINA DELLE COPERTURE DEI CORSI D'ACQUA

ARTICOLO 36. PREMESA

Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, con esclusione dei casi di realizzazione di discariche e tutela della pubblica incolumità, fatti che devono essere in ogni caso accertati dalla Pubblica Autorità competente.

Per quanto concerne i tratti coperti esistenti, sono ammessi interventi di rifacimento e adeguamento idraulico che dovranno in ogni caso essere progettati sulla base dei criteri riportati all'articolo 39 delle presenti norme.

ARTICOLO 37. CRITERI DI PROGETTAZIONE

Nei casi ammessi, le opere di copertura possono essere concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente competente, se progettate sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi inderogabili:

- ◆ la sezione di deflusso netta interna deve essere determinata in base a specifiche verifiche di compatibilità idraulica e, comunque, deve avere dimensioni minime tali da permetterne una agevole ispezionabilità;
- ◆ deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 50 metri di sviluppo del tratto tombinato, o con interasse minore se l'Autorità di Polizia idraulica lo ritiene necessario a seguito dall'analisi progettuale;
- ◆ deve essere predisposto un programma di mantenimento dell'opera che preveda, tra l'altro, la pulizia almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- ◆ devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco. Di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione.

Il progetto deve essere accompagnato da una verifica idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate considerando una portata di deflusso (Q_{prog}) non inferiore a quella determinata per una piena con tempo di ritorno centennale (Q_{100}), aumentata del 20%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula: $Q_{\text{prog}} = Q_{100} \times 1.2$

TITOLO 10. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Le opere afferenti ai corsi d'acqua, e gli interventi sul complesso della demanialità idrica, ricadenti all'interno delle seguenti tipologie:

A - Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali;

C - Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi

S - Scarichi

T - Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi

O - Occupazione di aree demaniali

sono soggetti al pagamento di un canone annuo di polizia idraulica a seguito del rilascio della relativa Concessione. I canoni sono riportati nell'allegato F della d.g.r. n. X/7581 del 18/12/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO 11. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN ALVEO

ARTICOLO 38. RIMOZIONE DI MATERIALI INERTI

Fermo restando che l'attività estrattiva in alveo è vietata ai sensi della l.r. 14/98, l'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica.

Tale attività è regolamentata dalla Direttiva 3 "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" emessa dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è consentita previo rilascio di Concessione.

Per l'ottenimento di tale atto, il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione comprendente:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, e del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione dell'area di intervento;*
2. *Estratto della mappa catastale con l'ubicazione dell'area di intervento;*
3. *Sezioni trasversali in corrispondenza dell'area di intervento riportanti lo stato di fatto e di progetto;*
4. *Profilo longitudinale in corrispondenza dell'area di intervento riportante lo stato di fatto e di progetto;*
5. *Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
6. *Relazione tecnica illustrante le modalità di esecuzione dell'intervento.*

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:

- ◆ asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- ◆ asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- ◆ asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;
- ◆ asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui.

L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone, definito an-

nualmente da parte dell'Amministrazione Regionale.

ARTICOLO 39. RIMOZIONE DI MATERIALE VEGETALE

L'asportazione di materiale vegetale vivente dall'alveo è soggetta a rilascio di Nulla-osta idraulico. L'intervento previsto deve essere dettagliatamente descritto nella domanda di Nulla-osta con particolare riguardo alle finalità da conseguire ed alle modalità esecutive dell'intervento stesso.

L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

TITOLO 12. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

TITOLO 13. PROCEDURE DI RILASCIO PROVVEDIMENTI

ARTICOLO 40. RILASCIO DI CONCESSIONE E/O NULLA OSTA IDRAULICO

Per quanto concerne le procedure operative finalizzate al rilascio della concessione e/o del nulla osta idraulico, si rimanda all'ALLEGATO E della d.g.r. n. X/7581 del 18/12/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 41. RILASCIO DI PROVVEDIMENTI PER IL RETICOLO MINORE CON RUOLO DI CONFINE COMUNALE

Per il rilascio di Nulla-osta idraulico o Concessione idraulica per opere o interventi riferiti al reticolo minore con ruolo di confine comunale:

- ◆ il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme;
- ◆ entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- ◆ nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda, l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante della sponda opposta deve essere richiesta l'emissione di un parere.

ARTICOLO 42. INTERVENTI D'URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, ma richiedendo la sola Autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dal Comune che, a seguito della richiesta, rilascia la sopra citata Autorizzazione provvisoria qualora sussistano i requisiti necessari.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della Concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di Autorizzazione si dovrà fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in ca-

po all'Amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

TITOLO 14. NORME SPECIALI

ARTICOLO 43. CONVENZIONI CON I COMUNI LIMITROFI

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni con i comuni limitrofi. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO XIII delle presenti norme, tali convenzioni:

- ◆ disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- ◆ individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- ◆ fissano i criteri per la suddivisione dei canoni di polizia idraulica;
- ◆ individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni.

Per tutto quanto non espressamente specificato, si rimanda alla d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 e successive modifiche e integrazioni.